

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6433 del 07/12/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015, PLASTEC ITALIA SRL, CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA FAENTINA, N.271. CORREZIONE AUA ADOTTATA DALLA SAC ARPAE CON DETERMINA DIRIGENZIALE 3239/2018, LIMITATAMENTE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6696 del 07/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sette DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015, **PLASTEC ITALIA SRL**, CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA FAENTINA, N.271. **CORREZIONE AUA ADOTTATA** DALLA SAC ARPAE CON DETERMINA DIRIGENZIALE 3239/2018, **LIMITATAMENTE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata con Determina Dirigenziale della SAC ARPAE di Ravenna n. 3239/2018 a favore della Ditta Plastec Italia srl per la propria attività di lavorazione materie plastiche sita in Comune di Ravenna, Via Faentina, n.271 comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Con particolare riguardo allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, era stato indicato, nel parere del Comune di Ravenna, che: *"l'insediamento in oggetto è servito da pubblica fognatura di tipo nera ad impianto di depurazione e non è soggetto a titolo autorizzativo di competenza comunale. Si invita pertanto il richiedente a contattare HERA SPA, in qualità di Gestore delle Reti, per formulare richiesta di nulla osta all'allacciamento o, in caso sia già stato ottenuto, ad eseguire i lavori di collegamento avendo cura di presentare la relativa comunicazione di fine lavori"*;

VISTA l'istanza inoltrata dalla Ditta in data 15/10/2018 e acquisita con PGRA 2018/14434 – Pratica SinaDoc 34094/2018, con la quale la Società Plastec Italia srl, comunica che:

- a seguito di un mero errore nella visura catastale che colloca lo stabilimento in Via Faentina, n.276 e non al n.271, come è in realtà, la zona è servita da rete fognaria pubblica;
- la zona di via Faentina, n.271, dove effettivamente è collocato l'impianto di Plastec Italia, non è servito da rete fognaria pubblica;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo al medesimo Ente le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che è pertanto stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Ravenna in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (PGRA 2018/16826 del 29/11/2018);

RITENUTO pertanto che non sussistono motivi ostativi per procedere alla **correzione** dell'AUA adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n.3239/2018 a favore della Ditta Plastec Italia srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazione materie plastiche sita in Comune di Ravenna, Via Faentina, n.271;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n. 3239/2018, a favore della Ditta **Plastec Italia srl** (C.F./P.IVA 02473460398), avente sede legale e attività di lavorazione materie plastiche in Comune di Ravenna, Via Faentina, n.271, limitatamente allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, mantenendo invariata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA **sostituisce l'Allegato B)** – Scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali – di cui alla precedente AUA adottata con Determina Dirigenziale della SAC n.3239/2018, mantenendo invariato quanto contenuto nell'Allegato A) – emissioni in atmosfera – che viene comunque riallegato alla presente;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera (invariato);
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (modificato).

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Rispetto all'Impatto Acustico, si evidenzia che l'attività della ditta risulta coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dell'inquinamento acustico. Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- I termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- La Ditta Plastec Italia srl effettua lavorazione di materie plastiche in Comune di Ravenna, Via Faentina, n.271, mediante estrusione a soffiaggio di miscele a base di pvc per la produzione di imballaggi, bobine, teli per edilizia, agricoltura e industria. Il ciclo produttivo può sostanzialmente essere riassunto nelle fasi di miscelazione, estrusione, stampa e sigillatura/taglio.
- La miscelazione delle materie prime avviene in impianto automatico. La carica avviene direttamente dalle cisterne di stoccaggio per le materie liquide, mentre viene effettuata in manuale per le materie solide (sacchi e big bag). Le miscele vengono poi trasferite in appositi silos di stoccaggio oppure (mescolatore 2), a mezzo di tamburo, rovesciate in appositi cassoni metallici. I tre silos di stoccaggio sono dotati di filtri a maniche che sfiatano direttamente in ambiente di lavoro. Il trasferimento delle miscele al reparto estrusione viene effettuato a mezzo di sistema a vuoto pneumatico. Il flusso d'aria ivi generato, previa filtrazione mediante filtro a cartucce, viene espulso generando l'emissione **E3 (nuova)**. Il reparto di estrusione è strutturato in cinque linee di cui: tre dedicate alla produzione di sacchi e due, tramite soffiaggio a cilindro, alla produzione di teli di grandi dimensioni. Gli impianti sopra descritti non sono dotati di sistemi di aspirazione localizzati, tuttavia, il reparto è dotato di n.24 torrini dedicati al ricambio aria ambiente. L'attività di stampa viene effettuata solo per i prodotti da imballaggio e, principalmente, mediante la macchina da cui si origina l'emissione E1 (16 ore/settimana). Quanto alla seconda macchina da stampa di nuova installazione (emissione E2), l'azienda evidenzia che l'uso sarà discontinuo poiché previsto solo in caso di particolari carichi di lavoro. Il reparto di saldatura e taglio vede l'impiego di tre linee distinte: una salda e taglia automatica e due saldatrici a radiofrequenza (una per i sacchi ed una per teli di grandi dimensioni); anche in questo caso gli impianti non sono dotati di aspirazione localizzate.
- Relativamente alle caratteristiche dei nuovi punti di emissione si evidenzia quanto segue:
 - **E2** – Macchina stampa MAF FLEXOPRESS matr.135: l'emissione avrà portata pari a 4.000 Nmc/h senza previsione di installazione di impianti di abbattimento;
 - **E3** – Compressore carico estrusione: l'emissione avrà portata pari a 1.050 Nmc/h e è dotata di filtro a cartuccia di cui non vengono rese note le specifiche tecniche;
- Relativamente ai quantitativi di imballaggi prodotti l'azienda dichiara: 1.500 t/anno, derivanti dall'impiego delle seguenti materie prime: 610 t/anno di PVC, 324 t/anno di plastificanti, 140 t/anno di carbonato di calcio, 44 t/anno di additivi. Quanto all'attività di stampa vengono invece dichiarati: 30 kg/anno di inchiostri e 600 kg/anno di solventi (acetone, acetato di etile, alcool isopropilico).
- In considerazione dell'impiego di materie plastiche clorurate e di ftalati, secondo quanto previsto dalla DGA 4606/99 della Regione Emilia Romagna, Punto 4.5.13 - "Stampaggio, estrusione e trafilatura di materiali plastici clorurati", le emissioni generate del reparto di estrusione devono essere captate e convogliate ad idoneo impianto di abbattimento in grado di operare una riduzione almeno pari al 90% in peso degli ftalati. Per quanto attiene il limite relativo al cloruro di vinile (5 mg/Nmc) la medesima DGA prevede che lo stesso si intenda rispettato "[OMISSIS...] qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale"- pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990". Dai dati rilevati sulla scheda di sicurezza e sulla scheda tecnica presentata, si evince un quantitativo massimo di cloruro di vinile monomero pari a 1 mg/kg. Tale valore consente di ricondurre la materia prima in questione all'interno del disposto della sopracitata DGA per quanto attiene il rispetto del limite specifico. In riferimento all'obbligo di captazione delle emissioni che si generano nel reparto di estrusione si ritiene opportuno evidenziare che, oltre a quanto previsto dalla sopra citata norma regionale, il disposto dell'art.272 comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. consente di

escludere i ricambi aria dai vincoli imposti alle emissioni quando questi siano deputati esclusivamente al mantenimento della "temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti"; pertanto dai 24 torrini non è ammessa la possibilità di emettere eventuali inquinanti.

Limiti di emissione

PUNTO DI EMISSIONE E1- REPARTO STAMPA

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	25	°C
Durata	16	h/settimana

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2- REPARTO STAMPA – NUOVO -

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	25	°C
Durata	occasionale	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3- POMPA VUOTO PNEUMATICO – NUOVO -

Portata massima	1050	Nmc/h
Altezza minima	2	m
Temperatura	ambiente	°C
Durata	3 h/g per 5 gg/sett	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni

- 1. Per i punti di emissione indicati con E2 ed E3, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste all'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta provvedere ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni e trasmettere gli esiti alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna.**
2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico

NIOSH 7903	
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di

resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

5. Le emissioni che si generano dal reparto estrusione devono essere captate e convogliate all'esterno; in tal senso l'azienda, **entro 60 gg dal ricevimento del provvedimento di AUA**, dovrà presentare idonea relazione, corredata da crono-programma e dai dati tecnici inerenti gli interventi di adeguamento che, in ogni caso, dovranno essere conclusi **entro 6 mesi dal rilascio dell'AUA**. Al termine degli interventi di adeguamento dovranno essere espletate le procedure di cui all'art.269 comma 6 del D.Lgs 152/2006 e smi. per la messa a regime degli impianti. Nella relazione di cui sopra, dovranno essere presentati anche i dati tecnici relativi al sistema di abbattimento installato a servizio dell'emissione E3.
6. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dei due nuovi punti **E2,E3, il 31/12/2018**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
7. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - **le eventuali anomalie dei sistemi di abbattimento installati nonché gli interventi di manutenzione, anche ordinaria, effettuati sugli stessi.**

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

Condizioni

Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitano in acque superficiali e i sistemi di trattamento adottati per la depurazione, sono stati realizzati nel rispetto della normativa previgente all'entrata in vigore della DGR n.1053/2003.

Prescrizioni

- gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche (fosse biologiche), al fine di assicurare un buon funzionamento, devono essere pulite almeno una volta all'anno da Ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia, deve essere conservata presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza.
- La planimetria della rete fognaria viene allegata, parte integrante e sostanziale della presente AUA.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.